



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDRVAO - DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE DI AOSTA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDRVAO**

Oggetto: **REGISTRAZIONE AGGIORNAMENTO STATUTO ASSOCIAZIONE
PER ISCRIZIONE TERZO SETTORE**

Classificazione: **01 Richiesta di registrazione (Mod. 69) e Mod. RR**

Mittente: **LES COPAINS DU SECOURS**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0031368**

Data: **27/06/2022 11:13:11**

Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT AOSTA - DR VALLE
D'AOSTA**



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

Les Copains Du Secours - ODV

per modificare lo statuto ai sensi del DLgs 03/07/2017 n. 117

In data 16/06/2022, alle ore 18.15,
presso edificio ex Microcomunità.
in loc. Villaret,

si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal DLgs 03/07/2017 n. 117 (art. 101, comma 2).

Il Presidente **Mario Ferrario** dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario **Giovanni Pino**.

Il Presidente constata che sono presenti **18** soci, di cui **12** in proprio e **6** per delega.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal DLgs 03/07/2017 n. 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro regionale delle ODV e delle APS.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n°18; contrari **nessuno**; astenuti **nessuno**.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera. Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

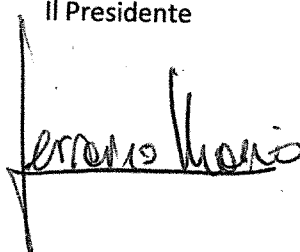
Si dà mandato al Presidente (*ma anche ad un altro socio con delega scritta*) di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore **19,00**, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



RESINTE

L'Associazione è stata costituita il 07/04/2015, come risulta dall'atto costitutivo registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio – Territoriale di Aosta.

Lo statuto vigente è stato registrato il 07 Aprile 2015 al Nr. 1063 Serie II,

l'Assemblea straordinaria dei Soci si è riunita il 11 Giugno 2022, per modificare lo statuto ai sensi del D. Lgs., 03/07/2017 Nr. 117 Codice del Terzo Settore.

Aggiornamento statuto dell'organizzazione di volontariato

LES COPAINS DU SECOURS- PROTEZIONE CIVILE

(organizzazione di volontariato)

esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017 e dell'art. 26 del D.Lgs 105/2018

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'organizzazione di volontariato denominata LES COPAINS DU SECOURS. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

L'organizzazione di volontariato, ha la sede legale in Frazione Arly, 52 nel Comune di La Thuile (Aosta) e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d'Aosta. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'organizzazione di volontariato persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei volontari degli enti associati con lo scopo di promuovere la cultura dell'emergenza, fornire supporto e soccorso alla popolazione e più in generale si propone come luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) primo intervento di soccorso sanitario in appoggio alle strutture esistenti sul territorio, compatibilmente con il possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore;
- g) ricerca di dispersi in appoggio agli organi preposti secondo al soccorso in montagna e su valanghe;
- h) acquisizione o divulgazione delle nozioni di primo soccorso e di protezione civile;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- j) protezione civile ai sensi del D.Lgs 1/2018, e successive modificazioni

in particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

Handwritten signature

- Servizi di carattere sociale (trasporto, accompagnamento, compagnia) per anziani e/o minori sul territorio di competenza;
- Attività di presidio e monitoraggio del territorio per scopi di protezione civile;
- Attività di soccorso e supporto alla popolazione in caso di calamità; Attività di Protezione Civile in generale;
- Promozione della cultura di protezione civile;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio;
- Accompagnamento di persone con disabilità per diverse attività anche ludico/ricreative e turistiche;
- Interventi e prestazioni sanitarie;
- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.
- Nel rispetto di quanto disposto all'art.84, comma 1, del codice del Terzo Settore, l'Associazione può svolgere:
 - Attività di vendita di beni acquisiti a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
 - Cessione dei beni prodotti dagli assistiti e dai volontari delle associazioni aderenti sempre che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
- Altre attività ricomprese nell'art. 5 del codice potranno essere decise dall'assemblea.

L'Organizzazione riconosce il ruolo dei giovani, di ragazze e ragazzi quali agenti di cambiamento.

I giovani si caratterizzano per essere il presente, ovvero i motori per costruire una cittadinanza attiva consapevole: **organizzata, formata e preparata al fine di accrescere la resilienza delle comunità e di migliorare la vita di tutti partendo dalla propria.**

L'azione dei giovani si inserisce pienamente nella missione dell'Associazione. Le attività di promozione e sviluppo della gioventù e della cittadinanza attiva vengono approvate dal Consiglio direttivo e costituiscono parte integrante della relativa programmazione

L'organizzazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ART. 3 (Associati)

Sono soci tutte le persone maggiorenni che condividono le finalità della associazione, che abbiano un minimo di preparazione relativamente alla attività svolta dalla stessa, che accettino le norme Statutarie e l'eventuale regolamento interno, che siano mossi da spirito di solidarietà e prestino servizio gratuitamente.

I simpatizzanti contribuiscono al raggiungimento degli scopi statuari mediante conferimenti in denaro o in natura, non sono soci e pertanto non hanno diritto di voto elettivo e passivo.

L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Eventuale diniego deve essere motivato.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni con effetto dalla prima presa d'atto del Consiglio Direttivo;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione
- ripetuta mancata partecipazione alle attività dell'organizzazione senza giustificato motivo

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata all'interessato per mezzo raccomandata, PEC, Whatapp o altro supporto informatico. Il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea che decide in via definitiva,

I soci che abbiamo comunque cessato di appartenere alla associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della organizzazione stessa,

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno il diritto di:

- intervenire in assemblea
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti
- essere informati sulle attività della associazione e potervi partecipare
- controllo sull'andamento della associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto
- recesso
- essere assicurati per responsabilità civile, infortunio e malattia durante lo svolgimento delle attività istituzionali
- Tutti i Soci hanno eguale diritti di voto eleggibilità

I soci hanno il dovere di:

- Osservare le norme interne della associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali
- Versare la quota annuale stabilita dalla assemblea
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità della associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti
- Svolgere le attività preventivamente concordate
- Portare a termine eventuali incarichi affidati nei modi e nei tempi concordati
- Garantire la presenza e la partecipazione alle esercitazioni e alle attività promosse dalla associazione
- Rispondere con la massima celerità possibile alle chiamate di emergenza+
- Giustificare per iscritto l'eventuale mancata partecipazione alle varie attività istituzionali.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

L'organizzazione di volontariato si avvale:

- dell'attività di volontariato dei componenti il Consiglio Direttivo;
- dell'attività di volontariato delle persone aderenti alla associazione;
- dell'attività dei volontari iscritti alla associazione che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

forfetario

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I volontari sono distinti in diverse categorie ai soli fini classificatori :

- ordinari
- volontari del Gruppo Giovanile

L'attività del gruppo giovanile è disciplinata da apposito regolamento.

Per quanto riguarda i Giovani l'ammissione dei ragazzi, in qualità di volontari, previa domanda scritta dell'esercente la potestà genitoriale, viene vagliata ed autorizzata preventivamente dal Responsabile/referente del Gruppo giovanile, qual ora nominato, o dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente

Può essere nominato un Revisore e istituito il Collegio dei Probiviri, organo di controllo e garanzia.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. E' ammesso il solo rimborso delle spese documentate con le stesse modalità dell' Art. 5

ART. 7 (Assemblea dei soci)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell' art. 20 C.C.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 8 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione. Ferme le limitazioni previste per la modificazione dello statuto e per lo scioglimento della associazione.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme restanti le limitazioni previste per la modificazione dello statuto e per lo scioglimento della associazione.

Le modifiche dello statuto sono approvate dalla assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione, fusione, la scissione e lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione della associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvati dalla assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

firmatario

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
elege l'eventuale collegio dei Probiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva il regolamento della gestione del gruppo giovani e l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'organizzazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri eletti dalla assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 4 anni e i membri sono rieleggibili per un massimo di 5 mandati.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Tra gli amministratori il potere di rappresentanza spetta al Presidente il quale è il legale rappresentante. Il potere di rappresentanza è generale.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
- Nomina il Responsabile/referente del Gruppo giovanile;

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal Consiglio direttivo sono conservati agli atti.

Al fine di organizzare e gestire le attività ordinarie, il Consiglio direttivo deve riunire i rappresentanti delle associazioni, in forma consultiva almeno, 4 volte all'anno (in aggiunta alle normali riunioni del C.D.).

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati dai soci;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'organizzazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

Compete al segretario:

- redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;

Compete al tesoriere:

- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere in capo a un'unica persona.

ferroio

ART. 11 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'organizzazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'organizzazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore oltre a quelle indicate all'art. 2.

ART. 12 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Libri sociali)

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 14 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

monitored

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

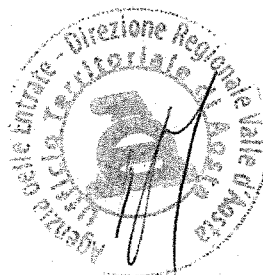
ART. 15 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

Registrato ad AOSTA il 27 GIU 2022 al n° 639

serie III Esatti Euro /

(€ /)



prodotto